



*Ministero dell' Istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
**UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari**

**IL DIRIGENTE**

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, e successive modificazioni;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, concernente Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, previste dagli articoli I, 2, 6 e II, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di Stato e di università, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante codice dell'amministrazione digitale;
- VISTO il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006 n. 80, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, e in particolare l'articolo 6, comma 3-bis, che detta disposizioni in materia di accertamento di invalidità civile o handicap per i soggetti con patologie oncologiche;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e in particolare l'art. 1, comma 605, lett. c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 97/2004 in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno scolastico 2009/2010, e in particolare l'art. 1, commi 4-*octies* e 4-*novies*, 4-*quinquies*, recanti disposizioni per la cancellazione del personale già di ruolo e il D.M. 11 marzo 2010 che stabilisce per il personale docente ed educativo, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento che ha già stipulato un contratto a tempo indeterminato nella scuola statale per posto di insegnamento o classe di concorso, il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il decreto MIUR 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'articolo 15, comma 17;
- VISTO il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", e in particolare

\*\*\*\*\*



*Ministero dell' Istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
**UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari**

l'art. 9, comma 20, che ha stabilito l'aggiornamento con cadenza triennale delle graduatorie ad esaurimento;

VISTO il D.M. 14 luglio 2012, n. 53, con particolare riferimento all'art. 1, che disciplina la costituzione della fascia aggiuntiva delle graduatorie provinciali ad esaurimento;

VISTO il decreto MIUR 1° aprile 2014, n. 235, con il quale sono stati fissati modalità e termini per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente e educativo per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, e in particolare l'art. 9, comma 6, che rinvia ad appositi provvedimenti la definizione dei termini relativi allo scioglimento della riserva ed all'inserimento dei titoli di specializzazione di cui ai commi 1 e 10 dell'art. 4 del citato decreto;

VISTI i decreti MIUR del 20 giugno 2014, n. 486 e del 3 giugno 2015, n. 325 e 22 giugno 2016, n. 495 adottati in applicazione dell'art. 9, comma 6 del D.M. 235/2014 e dell'articolo 14, comma 2-*quater*, della legge 24 febbraio 2012, n. 14;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lett. a) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2017, n. 259 di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679, recante il regolamento generale sulla protezione dei dati;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679;

VISTO il D.M. 12 luglio 2017, n. 400 concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/17 – operazioni di carattere annuale; adeguamento alle nuove classi di concorso istituite con il d.P.R. 14 febbraio 2016, n.19; norme specifiche per i docenti che si sono abilitati in altri Stati membri della UE;

VISTO il D.M. del 19 giugno 2018, n. 506 concernente l'aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento del personale docente e educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 e prorogate fino all'anno 2018/2019 ai sensi della Legge 25 febbraio 2016 n. 21 – operazioni di carattere annuale;

VISTO il proprio D.D. n. 8294 del 3 agosto 2018 di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento per l'a.s. 2018/19 (aggiornamento annuale) e successivi atti di rettifica;

VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di Istituto di Prima Fascia, valevoli per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;

VISTO il proprio D.D. n. 8260 del 5 agosto 2019 concernente la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento relative al personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, delle scuole secondarie di I e II grado e del personale educativo per il triennio 2019/22;

VISTO il proprio DD. n. 8914 del 30 agosto 2019 di ripubblicazione delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019/2022 e successivi atti di rettifica;

\*\*\*\*\*



*Ministero dell' Istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
**UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari**

- VISTO il D.M. n. 36 del 26 giugno 2020 concernente “Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento” per l’a.s. 2020/21;
- VISTO il proprio D.D. n. 10293 del 07.08.2020 concernente la pubblicazione delle GAE della Provincia di Sassari per l’anno scolastico 2020/2021 e successivi decreti di rettifica e modificazione;
- VISTO il proprio D.D. n. 10446 del 13.07.2021 concernente la pubblicazione delle GAE della Provincia di Sassari per l’anno scolastico 2021/2022 e successivi decreti di rettifica e modificazione;
- VISTO il D.M. 10 marzo 2022, n. 60 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente e educativo e delle graduatorie di Istituto di Prima Fascia, valevoli per il triennio 2022/25;
- VISTI i propri DD. n. 5012 del 17 maggio 2022 e n. 5195 del 19 maggio 2022 aventi ad oggetto il depennamento di aspiranti già inclusi con riserva e risultati soccombenti nei relativi gradi di giudizio;
- VISTE le note MIUR n. 812 e n. 5237 del 2016, che regolano gli effetti dei contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato per i diplomati magistrali, assunti con riserva dell’esito dei giudizi pendenti, anche per effetto di previsione di detta utilità da parte dei disposti giudiziali agli stessi favorevoli;
- VISTA la nota Ministeriale n. 13901 del 3 giugno 2020, e relativi allegati, recante indicazioni per gli aspiranti inclusi in GAE con riserva, in possesso di diploma magistrale *ante* 2001/02, anche destinatari di provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli e i successivi atti di esecuzione o depennamento adottati in aderenza alle prescrizioni ivi contenute;
- VISTA la nota Ministeriale n. 23825 del 7 agosto 2020 (ed unito allegato A), recante indicazioni per le immissioni in ruolo del personale docente per l’a.s. 2020/21, nelle more del perfezionamento del relativo decreto ministeriale, in merito al diverso regime di conferimento dei contratti, come da dispositivo e agli accantonamenti di posto da disporsi;
- VISTO il D.M. n. 91 del 8 agosto 2020 e le correlate disposizioni applicative di cui all’allegato A, recanti disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’a.s. 2020/21, e fatte salve le ulteriori indicazioni che dovessero pervenire per la escussione delle GAE per il triennio 2022/2025
- CONSIDERATA la nota Ministeriale n. 24335 del 11 agosto 2020, che precisa l’applicazione dell’art. 399, comma 3-*bis* del T.U. n. 297/94 anche nei confronti del personale in possesso del diploma magistrale, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento con riserva per effetto di provvedimenti giurisdizionali favorevoli;
- VISTO il D.M. n. 228 del 23 luglio 2021, recante disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’a.s. 2021/22, che reitera le prescrizioni su assunzioni e accantonamenti per i diplomati magistrali ante 2001/02, invalse nell’a.s. 2020/21;
- RILEVATA, ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 60 citato, l’inammissibilità delle domande finalizzate ad ottenere l’inserimento *ex novo* nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, essendo ammessa la possibilità di richiedere da parte degli aspiranti la permanenza e/o l’aggiornamento, il reinserimento, la conferma o lo scioglimento dell’iscrizione con riserva, il trasferimento di provincia ovvero l’inammissibilità delle domande di reinserimento presentate da rinunciatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato in occasione di precedenti tornate di nomina;
- RILEVATA inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. *b*), D.M. n. 60/2022, l’ammissibilità delle domande di reinserimento in graduatoria con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione, per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni e

\*\*\*\*\*



*Ministero dell'Istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
**UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari**

trienni precedenti, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis* del D.L. 7 aprile 2004 n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;

VISTO il proprio D.D. n. 5335 del 24 maggio 2022 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie del personale docente e educativo per triennio 2022/25 in uno con gli elenchi degli esclusi;

ESAMINATI i reclami pervenuti a codesto Ufficio ai sensi dell'art. 12, comma 4, D.M. n. 60 del 10 marzo 2022;

VISTI i propri D.D. n. 5942 del 13 giugno 2022 e n. 6004 del 14 giugno 2022 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente e educativo per triennio 2022/25 con gli elenchi degli esclusi;

VISTI i propri DD. n. 7597 e 7599 del 18 luglio 2022, n. 7757 del 20 luglio 2022 e n. 13551 del 11 novembre 2022 aventi ad oggetto il depennamento di aspiranti già inclusi con riserva e risultati soccombenti nei relativi gradi di giudizio;

DATO ATTO che i succitati decreti e atti integrativi e modificativi delle vigenti graduatorie ad esaurimento - e di depennamento di aspiranti già inclusi con riserva e risultati soccombenti in successivi gradi di giudizio attivati per l'inserimento nelle graduatorie stesse - sono stati formalizzati anche in esecuzione delle pronunce giurisdizionali, notificate a quest'Ufficio, per l'inclusione con riserva o a pieno titolo di aspiranti in possesso di svariati titoli (diploma magistrale, TFA, PAS); e che l'adozione di tali decreti è avvenuta fatti salvi gli effetti delle successive impugnative e degli esiti di giudizi di merito o dell'esito di ulteriori contenziosi instaurati;

VISTA la nota Ministeriale n. 27845 del 21 agosto 2022 (ed unito allegato A), recante indicazioni per le immissioni in ruolo del personale docente per l'a.s. 2022/23 che ha trasmesso il decreto ministeriale n. 184/2002 sulle assunzioni a tempo indeterminato per il suddetto a.s., in merito al diverso regime di conferimento dei contratti, come da dispositivo e agli accantonamenti di posto da disporsi;

VISTO il D.M. n. 33 del 28 febbraio 2023 concernente "Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento" per l'a.s. 2023/24;

RITENUTO, in ossequio alle disposizioni di cui al citato D.M. n. 33/2023 (aggiornamento annuale per l'a.s. 2023/24) di dover procedere alla pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento per le tipologie di posto o classe di concorso non risultate esaurite per effetto di immissioni in ruolo intervenute ovvero per i depennamenti disposti in esecuzione di pronunce giudiziali aventi effetto per l'a.s. 2023/24;

**DECRETA**

**Art.1)** Per le motivazioni in premessa, la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive relative al personale docente e educativo di ogni ordine e grado, con effetto per l'a.s. 2023/24

**Art.2)** È fatta salva l'applicazione delle note MIUR n. 812 e n. 5237 del 2016 nei confronti di coloro che risultano, ai sensi delle stesse o in esito del disposto giudiziale di cui beneficiano, destinatari di contratto a tempo determinato sino al 31 agosto o a tempo indeterminato e, tuttavia, successivamente destinatari di provvedimenti sfavorevoli, nonché delle prescrizioni relative ai pregressi aa.ss. 20/21, 21/22 e 22/23, in motivazione, regolanti diversamente il regime delle assunzioni per coloro che non risultano destinatari di detta utilità nei provvedimenti giurisdizionali

\*\*\*\*\*

Traversa La Crucca n. 1, loc. Baldinca – 07100 Sassari

Centralino Tel. n. 079-4462500 – C.F.: 80003220904 – Codice Ipa: m\_pi

E-MAIL: [usp.ss@istruzione.it](mailto:usp.ss@istruzione.it) – PEC: [uspss@postacert.istruzione.it](mailto:uspss@postacert.istruzione.it) - Sito Web: [www.uspss.it](http://www.uspss.it)



*Ministero dell' Istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
**UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari**

di cui sono destinatari (note Ministeriali n. 23825 del 07.08.2020 e n. 228 del 23.07.202, n. 27845 del 21 agosto 2022 - ed allegati A uniti alle stesse - con salvezza degli effetti relativi alle emanande disposizioni sulle assunzioni a tempo indeterminato per l'a.s. 2024/25).

**Art.3)** Si fa, altresì, riserva di effettuare i prescritti depennamenti dalle presenti graduatorie per coloro che si trovassero nelle condizioni di cui all'art. 399, comma 3-bis del T.U. n. 297/94 e di apportare eventuali successive rettifiche alle citate graduatorie, su reclamo degli interessati o in autotutela, per errori segnalati dagli aspiranti a seguito di definizione dei procedimenti di attribuzione di titoli di riserva e precedenza, e per il completamento di istruttorie in corso di definizione ovvero in esecuzione di sentenze *medio tempore* qui notificate.

**Art.4)** L'Amministrazione può disporre con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non sono in possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

**Art.5)** Il presente provvedimento è adottato, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza, con elisione di dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o controinteressati possono accedere secondo le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi.

**IL DIRIGENTE**  
Anna Maria Massenti

\*\*\*\*\*